

COMUNE
di
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 161 DEL 19.07.1991
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 251 DEL 18.11.1991
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 10.02.1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 112 DEL 29.05.1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 68 DEL 3.5.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85 DEL 23.07.2001
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE NR. 70 DEL 6/7/2006
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE NR. 30 DEL 23/03/2010
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE NR. 52 DEL 18/06/2013

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Articolo 1 Il territorio
- Articolo 2 Sede del Comune
- Articolo 3 Autonomia statutaria
- Articolo 4 Finalità
- Articolo 5 Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione
- Articolo 6 Le funzioni del Comune
- Articolo 7 Stemma e Gonfalone
- Articolo 8 Sviluppo economico
- Articolo 9 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Articolo 10 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Articolo 11 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Articolo 12 Tutela della Salute
- Articolo 13 Tutela delle famiglie e dei minori
- Articolo 14 Pari opportunità
- Articolo 15 Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Articolo 16 Servizi pubblici locali

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 17 Organi del Comune

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 18 Il Consiglio Comunale
- Articolo 19 Presidenza del Consiglio
- Articolo 20 Funzionamento del Consiglio Comunale – regolamento
- Articolo 21 Prima seduta
- Articolo 22 Convocazione del Consiglio Comunale
- Articolo 23 Commissioni Consiliari
- Articolo 24 Commissioni di inchiesta
- Articolo 25 Commissione Pari Opportunità
- Articolo 26 Pari opportunità negli organi collegiali

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

- Articolo 27 Il consigliere comunale
- Articolo 28 Doveri del consigliere comunale
- Articolo 29 Poteri del consigliere comunale
- Articolo 30 Dimissioni dei consiglieri comunali
- Articolo 31 Gruppi consiliari
- Articolo 32 Pubblicità delle spese elettorali

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I ELEZIONE-DURATA IN CARICA-REVOCA

- Articolo 33 Composizione della Giunta comunale
- Articolo 34 Sfiducia – Dimissioni

SEZIONE II ATTRIBUZIONI-FUNZIONAMENTO

- Articolo 35 Attribuzioni della Giunta
- Articolo 36 Organizzazione della Giunta
- Articolo 37 Adunanze e deliberazioni

CAPO IV IL SINDACO

- Articolo 38 Il Sindaco: funzioni e poteri
- Articolo 39 Competenze
- Articolo 40 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- Articolo 41 Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- Articolo 42 Giuramento del Sindaco - Distintivo del Sindaco
- Articolo 43 Consulte di frazione

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 44 Libere forme associative e volontariato
- Articolo 45 Consultazioni
- Articolo 46 Diritto di petizione
- Articolo 47 Referendum Consultivo

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 48 Diritto di partecipazione al procedimento
- Articolo 49 Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Articolo 50 Pubblicità degli atti
- Articolo 51 Diritto di accesso

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

- Articolo 52 Istituzione - Attribuzione

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Articolo 53 Principi e criteri direttivi
- Articolo 54 Il personale
- Articolo 55 Segretario Generale
- Articolo 56 Vice Segretario
- Articolo 57 Direttore Generale
- Articolo 58 Competenze dei dirigenti
- Articolo 59 Dirigenti e incaricati

CAPO II ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- Articolo 60 Costituzione e partecipazione
- Articolo 61 Istituzioni
- Articolo 62 Aziende Speciali
- Articolo 63 Vigilanza e controlli
- Articolo 64 Personale

CAPO III FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 65 Le convenzioni
- Articolo 66 Consorzi
- Articolo 67 Accordi di programma

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE

- Articolo 68 Demanio e patrimonio
- Articolo 69 Beni patrimoniali disponibili
- Articolo 70 Contratti
- Articolo 71 Contabilità e Bilancio
- Articolo 72 Controlli interni
- Articolo 73 Nucleo di valutazione
- Articolo 74 Il Collegio dei Revisori dei conti
- Articolo 75 Diritti del Contribuente
- Articolo 76 Albo pretorio
- Articolo 77 Rinvio

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

- Articolo 78 Ambito di applicazione dei regolamenti
- Articolo 79 Procedimento di formazione dei regolamenti
- Articolo 80 Disciplina transitoria
- Articolo 81 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

- Articolo 82 Modalità

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Il territorio

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto è costituito dalle seguenti località storicamente riconosciute dalla comunità:

Accatà
Amola
Budrie
Castagnolo
Lorenzatico
San Matteo della Decima
Tivoli
Zenerigolo

2. Il territorio ha una superficie di 114,40 Km² e confina con i territori dei Comuni di Cento, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Castelfranco Emilia, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castello D'Argile.

3. Il Comune concorre a formare l'Area Metropolitana di Bologna.

Articolo 2

Sede del Comune

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha la propria sede nello storico palazzo comunale, già Palazzo Bentivoglio, sito in Corso Italia n. 70, nel quale si trovano la sala del Consiglio Comunale, la sala della Giunta Comunale e l'ufficio del Sindaco.

Articolo 3

Autonomia statutaria

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

2. Lo Statuto stabilisce altresì i criteri generali in materia di organizzazione del Comune, le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

Articolo 4

Finalità

1. Il Comune opera per la pacifica convivenza tra i popoli, con riferimento ai principi per l'unificazione europea, convivenza basata sulla giustizia sociale ed economica e sul reciproco rispetto culturale e religioso.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

3. L'attività comunale è informata a principi di semplificazione delle procedure amministrative, secondo criteri di economicità, efficacia, pubblicità, ragionevolezza e trasparenza.

Articolo 5

Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

~~4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità alla normativa in materia.~~

4. abrogato

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana alle persone diversamente abili e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con apposito regolamento.

Articolo 6

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

4. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

5. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

6. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel suo territorio.

Articolo 7
Stemma e Gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune di San Giovanni in Persiceto è lo stemma riconosciuto dal presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti Morali e Territoriali. Il Comune di San Giovanni in Persiceto è insignito di medaglia d'argento al Valore Militare per l'attività partigiana conferita con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.XI.1988.
2. L'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
3. Lo stemma è costituito da uno scudo, sormontato dalla corona di Città, contenente un albero di pesco carico di frutti su una pianura verde e da tre gigli su sfondo blu.
4. Il Gonfalone è costituito dallo stemma del Comune addossato ad un fondo di seta parte bianco e parte azzurro, con sopra la legenda "Città di San Giovanni in Persiceto".
5. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani.

Articolo 8
Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo economico del territorio; favorisce lo sviluppo dell'impresa con particolare attenzione ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.
2. Il Comune coordina, nell'ambito della programmazione sovracomunale, le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Articolo 9
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, attraverso un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali e delle aree agricole, nell'ambito di strumenti urbanistici sovracomunali e nel rispetto dei valori ambientali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, per il soddisfacimento dei bisogni abitativi.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 10

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove e attua interventi di riequilibrio ecologico del territorio, favorendo una sempre maggiore armonizzazione fra le attività produttive e i beni naturali e storici.

2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2 bis. Riconosce l'accesso all'acqua come diritto naturale, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; afferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; ritiene che il servizio idrico integrato debba essere sottratto alla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e dare pari dignità umana a tutti i cittadini.

3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico garantendone il godimento da parte della collettività.

4. Valorizza le associazioni e le istituzioni locali che promanano dalla tradizione culturale persicetana.

Articolo 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Favorisce lo sport ed il tempo libero, nelle sue varie forme ed espressioni, inteso come pratica delle attività sportive e ricreative rivolte ai cittadini di tutte le età e condizioni.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza e sostiene enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso a enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 12

Tutela della Salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale e socio-sanitaria, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed in generale ai soggetti particolarmente deboli, anche valorizzando le espressioni dell'associazionismo, nelle sue varie articolazioni.

3. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione di un servizio per i rapporti con le persone.

Articolo 13
Tutela delle famiglie e dei minori

1. Il Comune tutela la famiglia come comunità di base.
2. Riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata all'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dal Parlamento italiano e si impegna a garantirne il rispetto.
3. Ricerca le forme specifiche che consentano ai minori l'esercizio pieno della cittadinanza.

Articolo 14
Pari opportunità

1. Il Comune garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose ed etniche, in genere, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della Unione Europea, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti fondamentali delle persone. In questo ambito, il Comune favorisce, attraverso propri programmi, le pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 15
Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni dell'associazionismo e delle persone diversamente abili all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla l. 8 marzo 1994, n. 203 e al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
4. Il Comune, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione locale, istituisce "consulte di frazione".

Articolo 16
Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica o privi di tale rilevanza, nel rispetto della disciplina contenuta nel titolo V della I parte del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, delle normative di settore e dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione e di concorrenza.

3. Il Consiglio Comunale è competente in materia di organizzazione dei pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs 18 agosto 2000, n.267.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 17 **Organi del Comune**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita le proprie funzioni attraverso l'adozione degli atti fondamentali indicati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto.

Articolo 19 **Presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, da un Vice Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, è presieduto dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267.

2. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Articolo 20 **Funzionamento del Consiglio Comunale - regolamento**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento deve prevedere in particolare:

- le modalità per la convocazione delle sedute, ammettendo forme diverse dalla notifica tramite il messo comunale;
- le modalità per la presentazione e per la discussione delle proposte;

- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute che non può essere inferiore a un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta;
 - i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto, tranne quando è espressamente previsto dalla legge o dallo Statuto.
3. Le modifiche al regolamento sono approvate con la stessa maggioranza prevista al comma 1.

Articolo 21 **Prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 40 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

5. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, ai sensi del successivo articolo 42, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente, di un Vice Presidente e della commissione elettorale, con votazioni separate, a voto palese.

6. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro 15 giorni, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti assegnati. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

7. Il Vice Presidente viene eletto, a maggioranza dei componenti assegnati. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Articolo 22 **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
- a) per iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Presidente o da chi lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento.

5. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 23 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti costituite con criterio proporzionale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, le modalità della nomina, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Possono essere istituite anche particolari commissioni temporanee per determinate materie, di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 24 **Commissioni di inchiesta**

1. Commissioni di inchiesta possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei componenti assegnati al Consiglio e con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. Le commissioni di cui al 1° comma sono composte da due membri (uno dei quali di minoranza), oltre al presidente: esse funzionano come collegi perfetti con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Compito di dette commissioni è appurare l'effettivo andamento di vicende amministrative individuate dal Consiglio Comunale di proprio interesse cognitivo; a tale scopo sono dotati di poteri di inchiesta.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale regola, in particolare, gli strumenti i termini e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo.

5. Per svolgere la propria attività, le commissioni hanno diritto di citare testimoni ai quali si applicano le disposizioni dettate dal codice penale, ai sensi dell'art. 101 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 25
Commissione Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.

4. La commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.

5. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Articolo 26
Pari opportunità negli organi collegiali

~~1. Nella Giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi.~~

~~2. L'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.~~

1. Negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, devono, essere rappresentati entrambi i sessi secondo le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. Agli organi delle Società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

2. abrogato.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 27
Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 28
Doveri del consigliere comunale

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 29

Poteri del consigliere comunale

1. Ogni consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Sindaco, o gli assessori da esso delegati, rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

4. Ogni consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 30

Dimissioni dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni deve provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Non si procede a surrogazione qualora le dimissioni vengano presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, escluso il Sindaco. In tal caso si applica l'articolo 141 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 31

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Viene istituita la conferenza dei capigruppo.

4. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un consigliere da lui delegato e in essa sono rappresentati tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale.

5. La conferenza interviene per concordare il calendario dei lavori del Consiglio Comunale, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento nonché i modi e i tempi della discussione.

6. Il Presidente del Consiglio può, qualora lo ritenga opportuno, nell'interesse dell'amministrazione, invitare il Sindaco ad essere presente nella conferenza dei capigruppo.

Articolo 32

Publicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 30 della legge 25.3.1993, n. 81 e successive modificazioni, il deposito delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.

2. Il Segretario Generale cura le pubblicazioni di tali documenti mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale devono essere depositati nella segreteria comunale, per la pubblicazione nella stessa forma i rendiconti delle spese dei candidati eletti e di quelli non eletti e delle liste, anche se non abbiano avuto candidati eletti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA – REVOCA

Articolo 33

Composizione della Giunta comunale

~~1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 assessori, compreso il vicesindaco.~~

1. 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Articolo 34

Sfiducia – Dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, eventualmente insieme alla nomina dei nuovi assessori.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 35

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e nell'amministrazione del Comune.

2. Compie gli atti di amministrazione che la legge non riserva espressamente ad altro soggetto del Comune, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestionale.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

5. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

7. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

8. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Articolo 36

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Il Sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vicesindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza del Sindaco e del vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.

4. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 37

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. In caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse, contestualmente all'affissione all'albo, in elenco ai capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

CAPO IV IL SINDACO

Articolo 38 **Il Sindaco: funzioni e poteri**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267 nonché dello statuto e regolamento comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo statuto e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Segretario Generale, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Generale.

Articolo 39 **Competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile del Comune:

- a) è il rappresentante legale del Comune, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
- c) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco stesso e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- d) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- f) indice i referendum comunali;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- h) cura l'osservanza dei regolamenti;
- i) conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267 ;
- l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Articolo 40

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 41

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalle leggi, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 42

Giuramento del Sindaco Distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Articolo 43
Consulte di frazione

1. Nelle frazioni di San Matteo della Decima e delle Budrie, in considerazione della sua specificità demografica e territoriale, sono istituite, ai sensi dell'articolo 44 del presente Statuto, una consulta di frazione, disciplinata dal regolamento di cui al successivo articolo.

2. Le consulte possono essere istituite anche per altre frazioni del Comune o per raggruppamenti di frazioni.

3. Le consulte di frazione saranno istituite dal Consiglio Comunale; dovranno essere costituite da 12 rappresentanti dei partiti politici e delle liste civiche, dagli stessi designati, in numero proporzionale ai voti conseguiti da detti partiti, secondo il metodo D'HONT, nelle ultime elezioni amministrative nelle circoscrizioni territoriali di dette frazioni o di detti raggruppamenti di frazione. Detta composizione sarà integrata con un rappresentante di ogni associazione legalmente costituita ed esistente nel territorio Comunale, che ne faccia richiesta

4. Il regolamento, di cui è detto al successivo articolo, disciplinerà anche l'eventuale determinazione del numero massimo dei componenti di dette consulte ed il loro funzionamento.

5. La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di membro delle consulte.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44

Libere forme associative e volontariato

1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà partecipazione e pluralismo, anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini, garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati da apposito regolamento che deve contenere, tra l'altro, norme dirette a:

- assicurare la partecipazione delle forme associative il cui statuto sia ispirato a principi democratici e solidaristici;

- precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza finalità corporative o utilitaristiche personali;

- agevolare l'accesso e l'uso di sedi e locali dell'amministrazione comunale per lo svolgimento della propria attività;

- costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, denominati "consulte", aventi finalità consultive per gli amministratori ed i dirigenti del settore, composte dai rappresentanti legali delle associazioni annesse alla partecipazione ed aventi finalità rientranti nel settore;

- dotare ciascun organismo di uno o più locali e del personale necessario per la sua conduzione, quale luogo di aggregazione dell'assemblea dei rappresentanti legali delle associazioni ammesse alla partecipazione e dell'assemblea informale degli elettori residenti nel quartiere (o frazione);

- prevedere nel bilancio comunale un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

3. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato, ne sviluppa l'integrazione delle attività nell'erogazione dei servizi e incentiva forme di coinvolgimento di dette organizzazioni che, senza scopo di lucro, intendono prestare la loro attività, instaurando forme di collaborazione con l'amministrazione.

Articolo 45

Consultazioni

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri di gruppi portatori di interessi diffusi, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione, dell'Impresa e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale. La consultazione deve comunque aver luogo, con le modalità previste dalla normativa specifica di settore, sui progetti relativi agli strumenti urbanistici, ai piani commerciali e ai piani del traffico e loro varianti.

2. Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione.

Articolo 46
Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 44, comma 1, nonché coloro che vi abbiano interesse, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente commissione consiliare decide, sentite le parti interessate, sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 47
Referendum Consultivo

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Comune, su questioni interessanti la collettività.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie;
 - b) tributi comunali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare o su richiesta di:
 - un numero di cittadini elettori non inferiore al 10% degli stessi.
4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto del referendum.
6. Il quesito sottoposto alla consultazione deve essere chiaro ed univoco.
7. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
8. La consultazione referendaria risulta valida se ad essa ha partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.
9. La proposta sottoposta a referendum consultivo si considera accolta allorché abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Nel caso di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale, è tenuto, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati, a motivare la propria decisione, con regolare deliberazione, sia nel caso in cui intenda conformarsi al risultato del referendum, sia nel caso in cui intenda discostarsene.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 48

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché i singoli cittadini direttamente o indirettamente interessati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti, di cui ai commi precedenti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 49

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Comune e gli enti ed aziende da esso dipendenti, debbono dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, secondo quanto disposto dalle legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La notizia dell'avvio del procedimento viene data mediante comunicazione personale oppure a mezzo di pubblicazione, nei casi particolari previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
- c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- d) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- e) l'ufficio e le modalità con cui si può prendere visione degli atti.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del dirigente, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deriva direttamente dal regolamento di organizzazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 50

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente dell'ente e dell'azienda, che ne vieti l'esibizione in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

2. Il Comune assicura ai cittadini la possibilità di consultare la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il Bollettino Ufficiale della Regione, lo statuto e i regolamenti comunali.

Articolo 51
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio dei documenti, degli atti e dei provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 52
Istituzione - Attribuzione

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superati i 70 anni.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

6. Il Difensore Civico resta in carica 4 anni; può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma per non più di una volta.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

8. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

9. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.

10. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Generale.

11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco- entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione

di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.

12. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica di ammontare pari al 50% di quella del Sindaco.

13. Il Comune ha facoltà di avvalersi dell'ufficio del Difensore Civico anche in forma associata adottando apposita convenzione con la Regione, la Provincia o altri Comuni, da deliberarsi a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 53

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.
2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ordinamento degli uffici e servizi, e la conseguente organizzazione del lavoro, rispondono ai principi di efficacia, di soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, di superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e di massima flessibilità delle strutture e del personale.
4. Il Comune garantisce ai dipendenti l'esercizio dei diritti sindacali.

Articolo 54

Il personale

1. I rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dal codice civile, dai contratti collettivi nazionali del settore, nonché dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 per quanto applicabile.
2. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge; i contratti individuali devono conformarsi al principio di garantire ai dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi, nel rispetto degli artt. 36 e 37 della Costituzione, salvo diversa e specifica disposizione normativa.
3. Ai dipendenti si applicano le norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
4. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi determina, tra l'altro, i criteri per la definizione della dotazione organica del Comune, stabilisce i principi generali e i criteri di organizzazione degli uffici e dell'assegnazione del personale ai medesimi, le modalità di verifica e di valutazione dell'attività dei dirigenti e le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne.

Articolo 55

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, ove nominato. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo segretario generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Generale, inoltre:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 56 **Vice Segretario**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le modalità di nomina di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 57 **Direttore Generale**

1. Al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e di sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, può essere nominato un Direttore Generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e rinnovabile, di durata non superiore al mandato del Sindaco.

4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

5. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Articolo 58 **Competenze dei dirigenti**

1. In ossequio al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, spettano agli organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione di direttive generali; competono ai dirigenti l'attività di gestione tecnica, professionale e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

3. Limitatamente alle materie di propria competenza spettano ai dirigenti, oltre alle attività di direzione, propulsione, coordinamento e controllo, le seguenti funzioni:

- formulazione di proposte agli organi di governo dell'Amministrazione, anche ai fini della elaborazione di programmi e progetti, con indicazione delle risorse occorrenti per la loro realizzazione;
- adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- adozione degli atti di gestione del personale con verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio; attribuzione dei trattamenti economici accessori e iniziative in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, volte al trasferimento ad altro ufficio o al collocamento in mobilità;
- nomina dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti previsti per l'adozione degli atti conclusivi del procedimento;
- avvio dell'azione disciplinare con contestazione degli addebiti ed adozione della eventuale sanzione disciplinare ammessa dal vigente ordinamento;
- determinazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali, dei criteri generali di organizzazione degli uffici con definizione in particolare dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti;
- rappresentanza del Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale, su designazione o nomina del Sindaco.
- rappresentanza del Comune in sede processuale, se appositamente delegati dal Sindaco.

4. Sono, inoltre, attribuiti ai Dirigenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

5. I Dirigenti possono delegare l'esercizio di talune funzioni loro attribuite ai funzionari dell'unità organizzativa competente per materia, con le modalità indicate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. I provvedimenti dei Dirigenti sono adottati con modalità e nel rispetto delle formalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Gli atti di competenza dirigenziale sono definitivi; in caso di inerzia o ritardo del dirigente, il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale, può, previa diffida ad adempiere, avocare a sé l'adozione di provvedimenti di competenza dirigenziale.

Articolo 59 **Dirigenti e incaricati**

1. I posti di dirigente e quelli richiedenti un'alta specializzazione sono coperti, oltre che attraverso le ordinarie forme di accesso al rapporto di pubblico impiego, anche con assunzione di personale esterno, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, come previsto dall'articolo 110, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nei casi di stipulazione di contratti di cui al precedente comma, si applica quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 110 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e quant'altro previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. In caso di vacanza del posto di dirigente, la sua copertura può anche essere disposta dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale previo conferimento di incarico a tempo determinato ad altro dirigente o ad un dipendente di livello immediatamente inferiore alle condizioni e nei limiti della normativa contrattuale in vigore.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 60

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che approva l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:

a) il Commissario di governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;

b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;

c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale;

d) i componenti del Comitato Regionale di Controllo;

e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;

f) i Consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di San Giovanni in Persiceto, nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;

g) i segretari e i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative;

h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.

4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

b) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

c) i Consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei Comuni della Provincia di Bologna.

5. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.

7. Compete al Sindaco provvedere alle nomine, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, sulla base delle proposte formulate dalla commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali".

9. L'elezione del nuovo Sindaco comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune.

10. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.

Articolo 61 **Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più Istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce le Istituzioni identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta ed il Consiglio, conferisce i beni necessari ed individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alle Istituzioni.

3. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni, di cui all'articolo 114 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

4. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

5. Il Direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di controllo e di verifica dei risultati della gestione. Il medesimo regolamento determina le tariffe dei servizi, provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 62 **Aziende Speciali**

1. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La designazione e la nomina degli amministratori spettano al Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'azienda, la relativa motivata proposta

del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei componenti assegnati al Consiglio deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 63

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 64

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE

Articolo 65

Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 66

I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, anche sociali, e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dal comma 2, lettera m) dell'articolo 42 e dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività prive di rilevanza economica e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 113 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 67

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì provvedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonchè dal Commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 68

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Articolo 69

Beni patrimoniali disponibili

I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune sono soggetti a gestione economica finalizzata all'ottimizzazione della redditività.

Articolo 70

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal relativo regolamento.
2. I contratti diventano impegnativi per il Comune al momento della sottoscrizione.

Articolo 71

Contabilità e Bilancio

1. L'armonizzazione dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono riservati alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla predetta legislazione concorrente e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
6. La gestione finanziaria del Comune si svolge con le modalità fissate dal regolamento di contabilità, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
7. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Gli strumenti di previsione contabili sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione dell'attività comunale.

8. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare i propri bilanci almeno trenta giorni prima della presentazione del bilancio comunale.

9. Prima dell'approvazione dei documenti di bilancio del Comune, devono essere attivate, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, forme di consultazione con le principali organizzazioni della società civile, nonché, dopo l'approvazione, forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza per consentire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Articolo 72 **Controlli interni**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati, al fine di:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale, in particolare di qualifica dirigenziale;

d) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Sono individuate e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le strutture cui affidare gli strumenti di attuazione del sistema dei controlli interni e i relativi rapporti con gli Organi di governo, con il Segretario Generale e con il Direttore Generale.

Art. 73 **Nucleo di valutazione**

1. Per le finalità indicate dall'articolo 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è istituito il Nucleo di Valutazione.

2. La composizione, i compiti e il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

Articolo 74 **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio sono scelti fra le persone che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il collegio dei revisori è un organo autonomo, che collabora con l'amministrazione comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune, ai sensi degli articoli 239 e 240 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le funzioni, la durata dell'incarico, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità, di inleggibilità, i limiti all'affidamento di incarichi e il compenso dei revisori sono stabilite dagli articoli 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal regolamento di contabilità.

Articolo 75 **Diritti del Contribuente**

1. In materia di ordinamento tributario, il Comune di San Giovanni in Persiceto recepisce i principi generali sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212) le cui norme, fino all'adeguamento dei regolamenti comunali, prevalgono sulle contrarie disposizioni dei regolamenti medesimi.

2. E' istituito il diritto di interpello del contribuente relativo all'applicazione delle norme tributarie a casi concreti e personali.

Articolo 76
Albo pretorio

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha un Albo Pretorio, posto nella sede municipale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Sul proprio sito internet il Comune istituisce l'Albo Pretorio elettronico, su cui i documenti prima citati sono pubblicati in versione digitale.

3. Per particolari atti o provvedimenti, il Comune affianca alla pubblicazione all'Albo Pretorio forme specifiche di pubblicità e diffusione, utilizzando tecnologie, strumenti e mezzi di comunicazione adeguati per renderli conosciuti e disponibili.

Articolo 77
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti.

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 78

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) sono abrogati esclusivamente da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 79

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 80

Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali concernenti la disciplina di dettaglio delle disposizioni di cui al presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore secondo quanto disposto dall'art. 77 del presente statuto.

Articolo 81

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. E' altresì inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 82

Modalità

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'articolo 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo statuto.